

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGANI Antonino, BISSO, ACQUARONE, MARIOTTI, GIACCHÈ, CATTANEI, SCARDAONI e SCHELOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1991

Applicazione degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno a favore di navi iscritte in compartimenti marittimi del Centro-Nord

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è stato esteso il beneficio degli sgravi degli oneri sociali agli equipaggi delle navi iscritte nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno.

Tale provvedimento ha realizzato una giusta equiparazione tra le attività industriali nel Mezzogiorno e quelle armatoriali, che oltre ad essere in larga parte localizzate nel Sud utilizzano ormai pressochè esclusivamente lavoratori provenienti dal Mezzogiorno.

In relazione a detto provvedimento su 43 compartimenti, in cui è suddiviso il nostro litorale, ben 31 danno diritto alla sgravio.

Ne sono esclusi quindi una parte che rappresenta meno del 30 per cento. Se si considera, poi, che nei compartimenti esclusi (tra i quali vi è Genova, La Spezia, Ancona, eccetera) il numero delle navi si è andato riducendo dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 277 del 1984, per la convenienza ad iscrivere le nuove navi o quelle acquistate all'estero nel Mezzogiorno, si può senza dubbio affermare che di fatto le navi ora escluse dalla agevolazione non rappresentano più del 15-20 per cento dell'intera flotta.

In questo nuovo contesto vengono meno le ragioni che indussero il legislatore ad escludere il Compartimento marittimo ligure.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine, quindi, di porre sullo stesso piano economico tutti gli armatori italiani, tenuto anche conto che l'iscrizione delle navi nel Meridione si sostanzia come detto in una semplice formalità carto-

lare, si propone di estendere al Compartimento marittimo di Genova le disposizioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1, del citato decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dal comma 6-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche per il personale imbarcato su navi iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli ubicati nei territori del Mezzogiorno.